

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1949

(14^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegno di legge

(Discussione e approvazione)

« Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie » (513-Urgenza):

JANNUZZI, relatore	Pag. 117, 118, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale	118, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
ZANE	120, 122
PEZZINI	121, 122, 123, 131
BITOSSI	121, 122, 123, 125, 126, 127, 130, 131
FARINA	123, 127
SALVAGIANI	124
RUBINACCI	126, 127, 128, 129, 130
ANGELINI Cesare	125
BOSI	131
PRESIDENTE	132

La riunione ha inizio alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bareggi, Bei Adele, Bibolotti, Bitossi, Bosco,

Lucarelli, D'Aragona, D'Incà, Farina, Gortani, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Rubinacci, Salvagiani, Vigiani e Zane.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento, interviene anche il senatore Bosi.

Interviene altresì alla riunione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Fanfani.

ANGELINI CESARE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie » (N. 513-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, relatore. Onorevoli colleghi, come voi sapete, nei recenti accordi intersindacali seguiti allo sciopero fu convenuto un patto, che costituisce il punto degli accordi stessi, con il quale il Governo si impegnò a presentare al Parlamento, prima dell'inizio delle vacanze estive, un disegno di legge per fissare in un biennio la durata del contratto relativo ai salariati fissi dell'agricoltura con conseguente proroga del termine per un anno dei

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14ª RIUNIONE (15 luglio 1949)

contratti in corso nell'anno agrario 1948-49. Nel disegno di legge — giusta il predetto accordo — si sarebbe dovuto prevedere che, in caso di richiesta di scioglimento del contratto, durante il biennio di validità, il giudice ordinario sarebbe stato assistito da esperti designati dalle due parti.

In esecuzione di questo accordo il Governo ha presentato al Parlamento il disegno di legge in esame, che nell'articolo 1 prevede, appunto, che i contratti individuali di lavoro per salariati fissi in agricoltura non possono avere una durata inferiore alle due annate agrarie, considerandosi come non apposta qualsiasi pattuizione contraria.

Ma, indipendentemente dall'accordo tra le parti e poichè ogni norma legislativa deve essere il frutto della nostra volontà e passare per il vaglio del nostro giudizio, io penso che il disegno di legge risponda alla esigenza di assicurare un minimo di stabilità al rapporto di salariato fisso in un momento in cui la crisi agricola notoriamente in atto potrebbe esporre una larga categoria di lavoratori al pericolo di licenziamenti e di conseguente disoccupazione.

Ciò premesso, mi permetterei di suggerire una lieve modificazione di forma all'articolo 1. È esatto dire che i contratti individuali di lavoro non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie, ma è bene, per chiarezza, aggiungere — e l'aggiunta va fatta nella prima parte — che ove i contratti abbiano una durata inferiore ai due anni, si intendono estesi al biennio. Altrimenti, la declaratoria di nullità prevista nel capoverso potrebbe intendersi come riferentesi alla esistenza stessa del contratto e non soltanto al patto relativo alla sua durata. Pertanto, propongo che l'articolo 1 al primo comma sia formulato in questi termini: « I contratti individuali di lavoro fra i lavoratori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie ed ove l'abbiano, si intendono estesi al biennio ». Per una ragione di stile modificherei anche il secondo comma nel seguente modo: « Ogni patto contrario è nullo ».

L'articolo 2 prevede la proroga dei contratti in corso e stabilisce che questi sono proro-

gati fino al termine dell'anno agrario 1949-50. Il capoverso dell'articolo 2 si esprime letteralmente così: « Il riferimento delle predette annate agrarie è rispettivamente sostituito da quello alle annate agrarie 1949-50 e 1950-51, nel caso previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82 ». Per maggiore chiarezza dirò che l'articolo vuol significare che, ove il contratto salariale abbia avuto inizio dal gennaio al marzo del 1949, la proroga non scade tra il marzo 1949 e il gennaio 1950, ma tra il marzo del 1950 e il gennaio del 1951. Ciò posto mi sembra che, anzichè fare questo complicato riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82, cioè ad una legge che riguarda altra materia, sia opportuno, per chiarezza legislativa (e soprattutto perchè debbo dirvi che sono contrario ai riferimenti a leggi che poi, a loro volta, si riferiscono ad altre leggi, sì che una disposizione diventa non facilmente intelligibile anche alle persone più versate nel campo giuridico), che il capoverso sia così formulato: « Ove l'annata agraria abbia avuto inizio fra il 1° gennaio e il 1° marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cesserà col termine della corrispondente annata agraria 1950-51 ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questo emendamento considera ciò che è avvenuto all'inizio del 1949, ma non fa riferimento ai contratti iniziati nel 1948.

JANNUZZI, *relatore*. I contratti iniziati nel 1948 rientrano nella prima parte dell'articolo, nella quale si dice che i contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-49 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50.

Detto questo per quanto riguarda i criteri generali informatori della legge, con riferimento in particolare agli articoli 1 e 2, vediamo in che modo viene sostanzialmente disciplinata la materia delle controversie.

L'articolo 3 è così formulato: « Per la decisione delle controversie relative all'applicazione dei precedenti articoli e di quelle in cui si faccia questione di anticipata risoluzione del contratto a norma dell'articolo 2119 del Codice civile, si osservano le disposizioni degli articoli 429 e seguenti del Codice di proce-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14ª RIUNIONE (15 luglio 1949)

dura civile e sue modificazioni, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti ». Voi sapete che l'articolo 429 e seguenti del Codice di procedura civile disciplinano la risoluzione delle controversie in materia di contratti individuali di lavoro. Ora, il riferimento all'articolo 2119 del Codice civile, secondo me, in una norma di carattere processuale, sta ad indicare, da un punto di vista sostanziale, che i casi nei quali si può chiedere lo scioglimento anticipato del rapporto sono precisamente quelli previsti dalla citata norma del Codice. In altri termini, si può chiedere l'anticipata risoluzione del contratto, nonostante il termine di due anni e nonostante la proroga di legge, se si verifica una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Sicchè non è necessario stabilire nella legge per quali cause si può risolvere il rapporto di lavoro anticipatamente, provvedendo a questo il riferimento che l'articolo 3 del disegno di legge fa all'articolo 2119 del Codice civile. Per maggiore chiarezza però, all'articolo 3 sostituirei questo nuovo testo: « Per la decisione delle controversie relative alla anticipata risoluzione del contratto a norma dell'articolo 2119 del Codice civile e delle altre cui può dar luogo l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni degli articoli 249 e seguenti del Codice di procedura civile e sue modificazioni, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti ».

L'articolo 4 è così formulato: « Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del pretore.

« Il pretore giudica con l'assistenza dei consulenti tecnici da lui nominati in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione delle associazioni sindacali interessate.

« La nomina ha la durata di tre anni e può essere rinnovata ».

Io invece proporrei la seguente formulazione:

« Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del pretore.

« Il pretore giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche tra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura ci-

vile, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate.

« La nomina ha la durata di due anni e non può essere rinnovata che con il consenso dell'interessato ».

Secondo la formulazione da me suggerita, la scelta potrebbe aver luogo anche fra persone non iscritte all'albo speciale di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile. Non credo, infatti, che si debbano porre limiti alla scelta dei consulenti tecnici.

In secondo luogo proporrei che la designazione delle associazioni sindacali sia fatta in numero doppio a quello dei consulenti da nominare, perchè altrimenti la nomina, anzichè essere fatta dal pretore, sarebbe sostanzialmente fatta dalle associazioni sindacali.

Ho ritenuto di modificare anche l'ultimo capoverso, in quanto l'accettazione della carica di consulente è obbligatoria, e il consulente deve intervenire a tutte le sedute... percependo il lautissimo compenso di lire 600! Ora, tutto questo mi ha fatto un po' riflettere e, nel mentre ho ritenuto opportuno proporre l'aumento delle indennità, ho pensato, per quanto riguarda l'articolo 4, che la durata triennale della nomina rischia di essere un danno grave per quel cittadino che ha la ventura di essere assegnato all'ufficio di consulente. Infatti questo cittadino sarà costretto ad abbandonare, o per lo meno a trascurare, le sue occupazioni per un ufficio così scarsamente remunerativo. Per questi motivi propongo che la durata della nomina sia limitata a due anni e che la rinnovazione della carica possa avvenire soltanto col consenso dell'interessato.

Sull'articolo 5, relativo alla procedura d'appello, non avrei nulla da obiettare.

Quanto all'articolo 6, che riguarda la nomina dei consulenti tecnici, avrei proposto la seguente nuova formulazione: « La nomina dei consulenti tecnici deve aver luogo nei 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro 30 giorni dalla cessazione dall'ufficio dei consulenti da sostituire. Entro i primi 10 giorni di tale termine, le associazioni sindacali devono essere richieste della designazione. Ove esse non provvedano nei 15 giorni successivi, le nomine avvengono d'ufficio ».

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14^a RIUNIONE (15 luglio 1949)

Ho ritenuto opportuno, quindi, porre un termine al pretore per richiedere dalle associazioni sindacali la designazione dei consulenti tecnici da nominare.

Circa l'articolo 7, proporrei di aggiungere, al primo comma, che al cittadino che si rifiuta di accettare la carica di consulente tecnico si applichino le sanzioni stabilite dall'articolo 321 del Codice di procedura penale, che prevede, appunto, il caso del perito che non osserva le disposizioni date dal giudice o è negligente nell'adempimento del proprio ufficio.

Per quanto riguarda, poi, la misura del gettone di presenza, proporrei di sostituire alle parole « lire 600 per ogni giornata di adunanza » le altre « lire 1000 per ogni adunanza ». In tal guisa si eleva la misura del gettone e inoltre si tiene conto del caso che vi siano più adunanze in uno stesso giorno, avendosi quindi riguardo al maggior onere di lavoro.

Alla fine dell'articolo la Commissione Finanze e tesoro suggerisce di aggiungere le seguenti parole: « Per l'esercizio finanziario 1949-50, esse graveranno sul capitolo 8 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, presentato al Parlamento il 25 febbraio 1949 ». Nulla in contrario.

L'articolo 8 prevede l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro per tutti gli atti e documenti relativi alle controversie di cui agli articoli precedenti. Mi son chiesto se non sia il caso di limitare questo beneficio ai soli prestatori di lavoro. In tal modo diminuiremmo l'aggravio del bilancio dello Stato e controbilanceremmo, in certo modo, l'aumento della indennità da me proposto all'articolo 7. Pertanto, avrei così modificato l'articolo 8: « I prestatori di lavoro di cui all'articolo 1 godono in ogni grado di giudizio della esenzione dalle tasse di registro e bollo ». Ritengo opportuna l'introduzione di questo emendamento perchè oggi la giustizia costa moltissimo allo Stato e i cittadini vi concorrono per una minima parte. È quindi bene che da queste esenzioni siano esclusi coloro che, essendo beneficiari, non hanno nessuna necessità di usufruire gratuitamente dell'amministrazione della giustizia.

L'articolo 9 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ciò è giustificato anche dall'urgenza del provvedimento, il quale, come ripeto, non fa che tradurre legislativamente un accordo già intervenuto tra le parti.

Concludendo, con le lievi modifiche che mi sono permesso di sottoporre al vostro esame, prego la Commissione di dare la sua approvazione al disegno di legge proposto dal Governo. (*Approvazioni*).

ZANE. Il disegno di legge in esame, così diligentemente e chiaramente illustrato dalla relazione del collega Jannuzzi, mi sembra che venga incontro ad uno stato di necessità molto sentito tra i lavoratori. La X Commissione, che si è già occupata attivamente della questione attraverso il solerte ed instancabile suo Presidente fin da quando le trattative erano state sospese o interrotte, non può frapponere indugio alcuno all'approvazione di questo provvedimento. Vi è infatti un impegno che il Governo si è assunto verso le parti di far approvare dal Parlamento, nel periodo che precede le ferie, un provvedimento che traduca gli accordi intervenuti in termini legislativi. Noi quindi dobbiamo dare la nostra adesione e la nostra approvazione a questo provvedimento. Ciò, però, non vuol significare una adesione supina, ma dev'essere il frutto di un'intima convinzione.

Approvando questo disegno di legge, creeremo le condizioni per effettuare quella riforma agraria che è nel desiderio di tutti e perciò anche della grande maggioranza del Senato. Ho infatti presente il contributo notevole che il Senato ha arrecato alla soluzione di questo problema, quando votò la proroga dei contratti agrari. In quella occasione ci furono notevoli interventi da parte dei nostri colleghi che hanno dimostrato quale sensibilità abbia il Senato in ordine a questi problemi. E, mentre qualcuno poteva pensare di trovare il Senato conservatore, ha trovato invece un Senato vigile ed operante.

Concludo dando la mia incondizionata adesione a questo disegno di legge.

FANFANI. *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Desidero anzitutto ringraziare

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14ª RIUNIONE (15 luglio 1949)

re il senatore Jannuzzi per il contributo che egli ha recato al perfezionamento del testo del disegno di legge con le proposte di emendamento da lui presentate, che, di massima, a me sembra siano da accettare. Pregherei soltanto gli onorevoli senatori di prendere in considerazione una mia dichiarazione, e cioè che l'accordo tra le parti per la verità implicava anche una disposizione relativa ai famigli nel senso di escluderli dalla proroga. La disposizione stessa non fu inclusa nel disegno di legge di proposta governativa, perchè le parti dettero l'incarico — se mal non ricordo — all'onorevole Bonomi, presidente della Confederazione dei coltivatori diretti, da una parte, e al dott. Formis, presidente dell'Associazione dei prestatori d'opera, dall'altra, di suggerire al Governo la formula, dato che non l'avevano pronta e che vi era qualche contestazione. Le parti si impegnarono a fornire questa formula entro due giorni, cioè nel termine necessario per presentare il progetto di legge all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Ma entro il termine prescritto non si fecero vivi, nonostante fossero stati sollecitati, e solo dopo molti giorni, cioè dopo che era già in distribuzione al Senato il testo di questo disegno di legge, al Ministero mi pare che sia stata fatta circolare una formula. Non so ora se questa formula sia in possesso di qualcuno dei senatori, tuttavia per la completezza della trattazione di questa materia devo comunicare che un accordo fu preso in quel senso.

PEZZINI. Presento io questa formula come emendamento aggiuntivo la cui collocazione, in caso di accoglimento, potrà essere decisa in sede di coordinamento:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti relativi ai salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltratrici o mezzadrili ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura ed i salariati fissi

non possono aver una durata inferiore a due annate agrarie.

Ogni pattuizione in contrario si ha per non apposta.

Il relatore ha proposto di aggiungere al primo comma le parole « ed ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio » e di modificare il secondo comma nella seguente maniera: « Ogni patto contrario è nullo ».

BITOSSÌ. All'articolo 1 vorrei che si risolvesse immediatamente il problema dei così detti « famigli »: problema che, contrariamente alle affermazioni del Ministro Fanfani, non è oggetto di accordo fra le parti interessate.

Se si ammettesse e si accettasse l'emendamento o meglio l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pezzini, di fatto verremmo ad escludere per lo meno il 30 o il 40 per cento dei salariati fissi dall'accordo oggetto della presente legge e verremmo ad escludere proprio coloro che maggiormente hanno necessità di essere tutelati. Quando si escludono i salariati fissi che per ragioni contingenti vivono insieme all'agricoltore, non è possibile analizzare ed esaminare, ove esista e non esista la « giusta causa » perchè ogni pretesto addotto per i licenziamenti può rappresentare una « giusta causa ».

Ho qui con me alcune « perle » — chiamamole così — e cioè alcuni casi tipici verificatisi in una provincia dove la disciplina, dato il temperamento e il carattere delle popolazioni, è più perfetta: la provincia di Bolzano. Alcuni di questi casi sono addirittura straordinari. Uno, ad esempio, riguarda un lavoratore, il quale ha prestato lavoro presso una ditta per dodici ore al giorno ed ha percepito una paga di 120 lire al giorno, più il vitto e l'alloggio. Avendo il lavoratore protestato, è stato licenziato. Un altro episodio riguarda un lavoratore, il quale è stato al servizio di una ditta di Colle Isarco dal 1° giugno 1946 percependo soltanto 15 mila e 500 lire, più il vitto e l'alloggio. Anche costui è stato licenziato perchè ha richiesto una paga maggiore.

L'onorevole Bonomi aveva sollevato la questione a nome della sua organizzazione dei coltivatori diretti, cercando di tutelare costoro, ma si è dimenticato che, nel tutelare i col-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14ª RIUNIONE (15 luglio 1949)

tivatori diretti, tutela alla quale pensiamo anche noi, non si deve menomare la tutela di coloro che dipendono dai coltivatori diretti stessi. Perchè escludere questi salariati fissi? Noi con l'accettazione di questa legge non veniamo ad escludere la « giusta causa ». Se « giusta causa » vi è, attraverso la procedura che si sta creando, verrà ad emergere e di conseguenza si avrà la rottura del rapporto. Escludere, però, da questo vaglio, da questa analisi coloro che con un nome generico vengono definiti « famigli » vuol dire fare continuare uno stato di cose intollerabile per una gran parte dei salariati che, viceversa, noi avevamo inteso, o meglio i salariati stessi avevano inteso di risolvere definitivamente.

Pregherei, pertanto, il senatore Pezzini di non insistere nel suo emendamento, altrimenti commetteremmo una enorme ingiustizia. Proporrei, da parte mia, che nel primo comma dell'articolo 1, alle parole « salariati fissi » si aggiungessero le altre « comunque denominati ».

Vorrei anche proporre un altro emendamento. L'accordo che è stato raggiunto ha un carattere transitorio. Si tratta di un compromesso: i lavoratori avrebbero desiderato che la « giusta causa » fosse stata sancita attraverso un contratto collettivo in maniera che questa situazione dolorosa non si potesse ripetere.

Vorrei fissare questo concetto di transitorietà aggiungendo all'articolo 1 alle parole « salariati fissi comunque denominati », secondo l'emendamento da me proposto, le altre: « fino all'emanazione di una legge organica che regoli la materia ». Penso infatti che quella trattata nel disegno di legge in esame sia soltanto una parte della materia da regolare e che si imponga pertanto l'emanazione di una legge organica in materia.

PRESIDENTE. Questo emendamento potrebbe costituire un articolo aggiuntivo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Che valore può avere un'impegno legislativo del genere?

Pur condividendo le preoccupazioni esposte dal senatore Bitossi, non vedo l'utilità della formula da lui proposta.

BITOSSI. Il valore del secondo emendamento aggiuntivo da me formulato è quello di indicare che la soluzione data da questo prov-

vedimento al problema in discussione non è definitiva. Nella discussione tra le due parti, in occasione dello sciopero, è emerso che questa legge ha carattere transitorio. L'accordo ha avuto valore di un compromesso trovato per risolvere una determinata vertenza, ma esso non preclude una soluzione dell'intero problema; e ciò sarebbe bene affermare nel disegno di legge.

ZANE. Mi pare che nei casi citati dal senatore Bitossi non si rappresenti la figura del « famigli », la quale differisce molto da regione a regione. In molte regioni la figura del « famigli » non è tanto quella di un dipendente del coltivatore diretto, ma del mezzadro. Si tratta quasi di un domestico che assolve la funzione del garzone. A volte è l'apprendista il quale impara un mestiere. Si tratta di una figura diversa da quella del salariato fisso che abbiamo avuto presente al momento della agitazione recente.

PEZZINI. Vorrei una precisazione riguardo a ciò ha detto l'onorevole Ministro, quando ha affermato che la regolamentazione relativa alla categoria dei « famigli » avrebbe formato oggetto di una clausola dell'accordo raggiunto in sede di conciliazione la cui precisa formulazione sarebbe stata deferita all'onorevole Bonomi, presidente della Confederazione dei coltivatori diretti, e al prof. Formis, presidente della Federazione dei prestatori d'opera. Il senatore Bitossi esclude che sia intervenuto in questo senso un accordo. Ora, se accordo c'è stato, allora non dovremmo che cercare la formulazione più conveniente. Se non vi è stato un accordo, la questione è diversa.

BITOSSI. Che non ci sia stato un accordo lo dimostra il fatto che l'estensore del progetto di legge non ha creduto opportuno di parlarne.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. C'è un equivoco da dissipare. Debbo precisare che nell'ultima riunione, avvenuta al Ministero, per la redazione dell'accordo, quello relativo alla formula per risolvere il problema della disdetta, l'onorevole Bonomi sollevò il problema. Dall'altra parte si domandò quanti, in definitiva, fossero questi « famigli ». Mi stupisce quello che dice ora il senatore Bitossi, trattarsi, cioè, del 30 per

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14^a RIUNIONE (15 luglio 1949)

cento dei salariati fissi, poichè allora tutti i presenti furono concordi nel fare delle stime che andavano tra i 1000 e 1500 elementi in cifra assoluta. La questione apparve di così piccole dimensioni, dal punto di vista quantitativo, che anche l'onorevole Di Vittorio riconobbe l'opportunità di evitare la convivenza in caso di incompatibilità.

Nell'accordo non vi è menzione dei famigli, perchè non si trovò subito la formulazione adatta, dimodochè, come ho già detto, si dette incarico di compilarla all'onorevole Bonomi e al prof. Formis.

Ma nei giorni seguenti la formula non venne presentata ed io, tra l'altro, potevo anche essere autorizzato a pensare che fosse intenzione di presentarla come emendamento durante la discussione nel Parlamento; ragione per cui ritenni inutile perdere tempo e mandai avanti l'accordo, almeno in quello che ormai era già stato stabilito.

Quando il testo del disegno di legge era stato già messo in distribuzione al Senato, arrivò la lettera dell'onorevole Bonomi che suggeriva l'emendamento relativo ai « famigli ». Feci rispondere che ormai il testo della legge era stato presentato al Senato.

Comunque debbo ripetere che al momento della discussione tutti erano d'accordo nel rappresentarsi gli inconvenienti a cui darebbe luogo il prolungamento del contratto di lavoro dove il contratto stesso si applica a persone conviventi con la famiglia del conduttore. Questa era l'unica preoccupazione viva in tutti i presenti quella sera.

Debbo aggiungere che da parte dei datori di lavoro si tentò di sollevare il problema per estendere l'esclusione a tutti i « famigli ». Fu obiettato dall'altra parte che l'esclusione andava riservata solo ai « famigli » conviventi nelle piccole aziende di coltivatori diretti e mezzadri perchè solo in questi casi vi è una convivenza effettiva.

PEZZINI. Desidero aggiungere che, dopo questa conferma dell'onorevole Ministro, insisto nell'emendamento da me presentato, che ha anche una sua giustificazione intima.

BITOSSÌ. Il fatto concreto è che la Confederterra e la Federbraccianti, che hanno diretto lo sciopero e firmato l'accordo, non han-

no accettato la formula. Non si può quindi parlare di un accordo su questa questione. Io ho qui una velina della Confederterra nella quale mi si prega di proporre l'emendamento che ho presentato. E da escludere quindi che vi sia stato un accordo.

Il Parlamento è sovrano e può decidere come crede. Insisto, ad ogni modo, nel far rilevare che la formula proposta oggi è talmente estensiva che farebbe rientrare nell'esclusione parecchie migliaia di persone. In alcune provincie questo tipo di « famiglio » che convive con il coltivatore diretto o con il mezzadro è diffusissimo. È vero che conviene, ma il requisito della convivenza si riscontra anche per altre categorie di lavoratori e la « giusta causa » protegge anche questi conviventi. D'altra parte, ritengo che il fatto della convivenza sia un motivo di più per proteggere questi famigli. Non si può parlare di un accordo fiduciario, altrimenti anche il salariato fisso, che ha un appezzamento di terreno da lavorare, ha un rapporto fiduciario con il padrone.

Bisogna, se vogliamo mantenerci nel quadro dell'accordo, cercare di essere fedeli allo spirito dell'accordo stesso. Non voglio porre il problema pregiudiziale di rinviare la legge che so come è urgente, ma bisognerebbe trovare il mezzo di cercare di mettere d'accordo le due parti. Le organizzazioni ci sono: c'è la Confederterra e c'è la Confederazione dei coltivatori diretti. Debbo anche aggiungere che vi è un'altra associazione dei coltivatori diretti, oltre quella presieduta dall'onorevole Bonomi, che aderisce alla Confederterra e che naturalmente appoggia il punto di vista di quest'ultima. Quale di queste due associazioni ha ragione? In questo caso mi trovo qui a rappresentare e i coltivatori diretti e i salariati fissi.

FARINA. A me pare che l'aggiunta « comunque denominati » sia necessaria a tutti gli effetti ed anche in considerazione del fatto che con il termine « famiglio » in alcune regioni, come ad esempio in Lombardia, si chiamano i salariati addetti alla mungitura, che sono i salariati per eccellenza.

Parlando poi dell'altra categoria di « famigli » ora in causa, io li definirei più propriamente « garzoni ». È necessario che essi sia-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14^a RIUNIONE (15 luglio 1949)

no inclusi nella legge in esame perchè è la categoria più disprezzata nel nostro Paese. Essi vivono in convivenza diretta con la famiglia del padrone e le ragioni di licenziamento possono trovarsi più facilmente: ragione di più per non lasciarli al capriccio del padrone.

Questi « famigli » non sono nè mille nè millecinquecento, ma sono parecchie migliaia. Soltanto nell'oltre Po pavese si aggirano sicuramente sul migliaio. Alcune volte sono trattati come figli e stanno presso la famiglia colonica per tutta la vita. Per questi casi la giusta causa non sorgerà mai, ma ce ne sono degli altri che dopo tre o quattro mesi entrano in conflitto con la famiglia colonica che pretenderebbe di farli dormire nel fienile durante l'estate e nelle stalle durante l'inverno. Noi non dobbiamo difendere questi lavoratori? Dobbiamo certamente includerli nella legge. Quei datori di lavoro che li trattano male impareranno a trattarli bene: sono uomini anche loro!

È anche da tener presente che questi lavoratori non hanno un orario di lavoro nè un riposo settimanale. La domenica c'è da curare il bestiame: il giovane della famiglia va in paese, ma il servo rimane alla fattoria. Alla mattina c'è da alzarsi alle tre o alle quattro per andare a lavorare al fresco e curare il letame: è il famiglio che si alza a quelle ore. Le ore di lavoro non si contano più. Noi dovremmo escludere proprio questa categoria? È assolutamente impossibile.

Sono perciò favorevole all'emendamento proposto dal senatore Bitossi perchè l'aggiunta « comunque denominati » impedirà che si facciano cavilli ai danni di alcune categorie di salariati fissi. Tutti gli individui che hanno un contratto di lavoro periodico, annuale o pluriennale, devono ricadere sotto la presente legge. Se poi si verificherà la giusta causa, ci sarà un pretore, assistito da sei competenti, che giudicherà se i salariati dovranno essere licenziati o se dovranno rimanere ai loro posti di lavoro.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La difficoltà non è quella di accettare l'aggiunta: « comunque denominati ». Su questo si potrebbe anche essere tutti d'accordo. Il problema è quello di esaminare se c'è una categoria che, per il fatto di convivere con il datore di lavoro debba essere esclusa

dalla regolamentazione in esame. L'eventuale accettazione « comunque denominati » non preclude, quindi, la discussione dell'emendamento Pezzini.

SALVAGIANI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro ritengo che non si possa escludere dalla tutela la categoria dei famigli.

JANNUZZI, *relatore*. Non ho nulla in contrario a che si introducano nell'articolo 1 le parole « comunque denominati » perchè esse corrispondono effettivamente al contenuto sostanziale degli accordi intervenuti tra le parti. Qui si tratta soprattutto di stabilire che questa formulazione non è preclusiva all'indagine se deve esserci o no eccezione alla regola generale e su questo punto, per non ripetere, poi, la discussione, il relatore desidera esprimere il suo parere.

Qui si è parlato di un accordo e si è in dissenso se l'accordo ci sia o no. Debbo ripetere quello che ho detto al principio: il legislatore è sempre lieto di tradurre in volontà legislativa l'accordo delle parti, ma deve sottoporre al vaglio del suo giudizio la volontà degli interessati. Mi interessa fino ad un certo punto, quindi, se un accordo sia intervenuto o no; se un accordo non vi fu, tanto meglio. La nostra decisione diventa ancora più indipendente e sovrana perchè svincolata da qualunque obbligo, direi mortale, di non turbare un'intesa già intervenuta. Ciò premesso, mi pare che la proposta Pezzini sia da accogliere. L'unico contratto indissolubile è il matrimonio eppure la legge ha stabilito il principio della separazione consensuale dei coniugi, ammettendo che in nessun caso si può obbligare alla convivenza. Bisogna, perciò, stabilire quale è la figura del lavoratore che vogliamo escludere. Qui si è parlato di famiglio, di rapporto di fiducia. Il criterio discriminatore è uno solo: la convivenza, occorre cioè vedere se debbano essere eccettuati i salariati fissi che convivono col datore di lavoro, che mangiano alla stessa mensa, che dormono sotto lo stesso tetto. È mai possibile obbligare alla convivenza datore di lavoro e lavoratore, specialmente quando sia sorta una controversia e sia stata portata davanti all'autorità giudiziaria?

Ho detto tante belle cose in ordine alle norme che regolano la procedura relativa alle controversie insorte fra datore di lavoro e sala-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14^a RIUNIONE (15 luglio 1949)

riato fisso, si sa che queste norme non servono praticamente a nulla. Un giudizio portato davanti al pretore e poi davanti al tribunale e, sempre, davanti alla Cassazione, dura più dei due anni stabiliti per la durata del contratto o più dell'anno della proroga. Ora, durante le more di una tale procedura voi volete obbligare alla convivenza delle persone che sono già in dissenso e che sono in lite tra di loro? Significherebbe creare una vita impossibile nell'interno della famiglia. Questa è l'unica vera ragione per la quale è sorta la questione, che non può essere risolta che nel senso proposto dal senatore Pezzini, all'emendamento del quale mi associo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel seguente testo, quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento del senatore Bitossi e di quelli proposti dal relatore:

Art. 1.

« I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi « comunque denominati » non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio ».

Ogni patto contrario è nullo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-49 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50.

Il riferimento alle predette annate agrarie è rispettivamente sostituito da quello alle annate agrarie 1949-50 e 1950-51 nel caso previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82.

Ricordo che il relatore ha proposto di modificare nella seguente maniera il capoverso dell'articolo:

« Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cesserà col termine della corrispondente annata agraria 1950-51 ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto l'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Per la decisione delle controversie relative all'applicazione dei precedenti articoli e di quelle in cui si faccia questione di anticipata risoluzione del contratto a norma dell'articolo 2119 del Codice civile, si osservano le disposizioni degli articoli 429 e seguenti del Codice di procedura civile e sue modificazioni, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Il relatore ha proposto il seguente nuovo testo:

« Per la decisione delle controversie relative all'anticipata risoluzione del contratto a norma dell'articolo 2119 del Codice civile e delle altre cui può dar luogo l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni degli articoli 429 e seguenti del Codice di procedura civile e sue modificazioni, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti ».

JANNUZZI, *relatore*. La mia proposta di modifica è di pura forma, ma costituisce un chiarimento che ritengo meriti di essere fatto. L'articolo 3 del testo governativo è formulato in modo tale da far credere che la speciale competenza si applichi sia nel caso che si tratti di controversie previste dalla presente legge, sia che si tratti di tutte le altre controversie previste dall'articolo 2119 del Codice civile. Poiché il legislatore non intende dire questo, ho proposto una nuova formulazione, in modo da chiarire che le risoluzioni in questione sono solo quelle relative ai contratti previsti da questa legge.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Aderisco alla modifica proposta dal relatore.

BITOSSÌ. Nell'accordo sindacale si è detto: « In caso di richiesta di scioglimento del contratto deciderà il giudice speciale ». L'articolo 3 parla di anticipata risoluzione del contratto a norma dell'articolo 2119 del Codice civile. Che cosa dispone tale articolo?

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14ª RIUNIONE (15 luglio 1949)

JANNUZZI, *relatore*. L'articolo dice esattamente: « Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se indeterminato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto ». E nell'ultimo capoverso: « Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda ». Il che significa che prevede entrambi i casi di risoluzione e stabilisce i limiti. Ho detto infatti nella relazione che non è più necessario indicare nella legge quali siano le giuste cause di risoluzione dal momento che provvede l'articolo 2 del Codice civile.

BITOSSÌ. Nell'eventualità che si togliesse il riferimento all'articolo 2119 del Codice civile, che cosa avverrebbe?

JANNUZZI, *relatore*. Che il contratto non si potrebbe mai risolvere; quale sarebbe la causa di risoluzione?

BITOSSÌ. Noi facciamo riferimento ad un articolo del Codice che non definisce la giusta causa: quindi, se anche si omettesse nell'articolo in discussione tale riferimento, rimarrebbe la medesima facoltà a colui il quale dovrà esaminare la giusta causa secondo la sua coscienza e il giudizio degli esperti. Sarei del parere quindi di togliere dall'articolo 3 le parole « a norma dell'articolo 2119 del Codice civile ».

RUBINACCI. Il problema che pone il senatore Bitossi è il seguente: è necessario, parlando di anticipata risoluzione del contratto, riferirsi alla giusta causa o si potrebbe omettere tale riferimento ipotizzando solo una domanda di anticipata risoluzione?

Credo che il riferimento alla giusta causa sia necessario e sia soprattutto a tutela del salariato fisso, in quanto serve a circoscrivere la legittimazione all'azione giudiziaria per anticipata risoluzione. In altri termini, abbiamo posto una disposizione sostanziale che ha stabilito la durata del contratto. Se in un successivo articolo parliamo solo di anticipata risoluzione corriamo il rischio di far cadere la disciplina sostanziale che abbiamo posto negli articoli precedenti. Possiamo parlare di anti-

cipata risoluzione nell'articolo 3 e successivi solo in quanto stabiliamo in quali casi è possibile chiederla, e cioè non *ad libitum* di una delle parti, ma solo se ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 2119 del Codice civile.

Perché far riferimento all'articolo 2119? Ma perché esso ipotizza una ragione di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in base ad un concetto obiettivo, quello della incompatibilità. Questa disposizione, se non lo era anche prima, è stata per la prima volta introdotta nella legge del 1919 sull'impiego privato. Fu poi ripetuta in quella del 1924 e venne poi introdotta nel Codice del 1942. È un concetto obiettivizzato, ormai, che una giurisprudenza larghissima ha in un certo senso reso aderente alle varie ipotesi che si possono verificare.

A questo proposito vorrei ricordare che far riferimento all'articolo 2119 significa anche far riferimento a criteri di interpretazione molto rigorosa.

Bisogna quindi assolutamente restringere la possibilità dell'anticipata risoluzione facendo riferimento alla giusta causa e, anziché parlare di giusta causa in senso generico, bisogna parlarne in riferimento all'articolo 2119, sia per il rigore del concetto che è posto all'azione di anticipata risoluzione, sia per godere di tutto quello che è stato il rigore interpretativo cui da circa 30 anni a questa parte si è attenuta la Magistratura.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questa discussione avviene per la seconda volta, perché la stessa questione fu sollevata nella riunione che portò all'accordo. Ma, mentre oggi il senatore Bitossi è indotto in preoccupazione dal riferimento a quell'articolo, allora il deputato Di Vittorio aveva la preoccupazione opposta e io doveti a lungo spiegare quello che adesso è stato illustrato, dopo di che l'onorevole Di Vittorio insistette affermando che era bene fare un riferimento a questo articolo del Codice.

JANNUZZI, *relatore*. Vorrei dire al senatore Bitossi che quanto egli ha affermato merita un ulteriore chiarimento. Il richiamo che si fa dell'articolo 2119 del Codice civile ha un valore *restrittivo* e sta ad indicare in quali casi e per quali motivi il recesso dei con-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14ª RIUNIONE (15 luglio 1949)

traenti possa aver luogo prima della scadenza del termine legale.

BITOSSI. Dopo i chiarimenti avuti, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo formulato dal relatore.

(È approvato).

Art. 4.

Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del pretore.

Il pretore giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione delle associazioni sindacali interessate.

La nomina ha la durata di tre anni e può essere rinnovata.

Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo del secondo e del terzo comma:

Il pretore giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche tra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate.

« La nomina ha la durata di due anni e non può essere rinnovata che col consenso dell'interessato ».

FARINA. Ritengo che sarebbe bene attribuire le controversie alla competenza in primo grado del giudice conciliatore e in seconda istanza del pretore assistito dagli esperti, così da non complicare inutilmente la procedura.

RUBINACCI. Vorrei pregare il senatore Farina di non insistere.

Praticamente, da chi può essere promossa un'azione di questo genere? Dal datore di lavoro nel 99 per cento dei casi. Ora, è il datore di lavoro che potrebbe avere interesse ad una procedura più rapida per evitare di doversi recare nella sede del mandamento; credo che questa facilitazione al datore di lavoro possiamo fare a meno di concederla, tenendo conto anche dell'ambito limitatissimo della competenza del conciliatore.

FARINA. Insisto nel mio punto di vista, perchè mi consta che in queste piccole cause a volte basta la buona parola di un uomo in-

telligente per risolvere la questione; se invece si comincia con l'andare dal pretore oppure in Tribunale si perdono dei mesi.

JANNUZZI, *relatore*. Desidero far rilevare che il conciliatore non è sempre il giudice più adatto, perchè mentre il pretore è un magistrato che ha maggiori requisiti di imparzialità, il conciliatore è spesso un uomo del paese: il farmacista, il segretario comunale, ecc., che può non dare sufficiente garanzia di imparzialità. È quindi meglio che la competenza a giudicare sia attribuita al pretore, il quale, anche per il fatto di essere assistito dai sei consulenti tecnici, dà una maggiore garanzia.

FARINA. Riconosco che vi sono questioni di una certa difficoltà per le quali è necessario che giudichi un magistrato, ma le questioni più semplici il giudice conciliatore — e questo ritengo che accada almeno per il 50 per cento delle cause — è idoneo a risolverle.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se non erro, mi pare che il riferimento agli articoli 429 e seguenti del Codice di procedura civile vada incontro alle preoccupazioni del senatore Farina in quanto tali articoli prescrivono l'esperimento di tentativi di conciliazione davanti al giudice conciliatore e davanti al pretore prima che si addiunga ad una più complessa procedura. Ora, se l'articolo 429 prescrive questo, il pretore assistito dai sei esperti può venire incontro alle esigenze manifestate dal senatore Farina; l'attribuire la competenza al pretore assistito da sei esperti offre al tentativo di conciliazione una maggiore possibilità di riuscita.

JANNUZZI, *relatore*. Nell'articolo 429 si contempla il caso della conciliazione che deve essere fatta in sede giudiziaria, mentre invece qui si tratta di conciliazione in sede sindacale, che non è necessario prevedere tassativamente perchè vi è una disposizione generale del Codice di procedura civile secondo cui il magistrato deve sempre esperire, in qualsiasi stato e grado della causa, un tentativo di conciliazione. Desidererei fare tuttavia una proposta, la quale verrebbe incontro alle preoccupazioni del collega Farina. Proporrei, cioè, che si dicesse: « Il pretore, premesso un esperimento di conciliazione, giudica con l'assistenza dei consulenti tecnici da lui nominati ».

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14^a RIUNIONE (15 luglio 1949)

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo fin votazione il secondo comma nel seguente nuovo testo proposto dal relatore:

« Il pretore, premesso un esperimento di conciliazione, giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche fra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile, in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio delle associazioni sindacali interessate ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNUZZI, *relatore*. Poichè il Ministro non sarebbe contrario ad un'ulteriore riduzione della durata della carica, proporrei un ulteriore emendamento all'ultimo comma, che suonerebbe quindi così: « La nomina ha la durata di un anno e può essere rinnovata purchè l'interessato lo consenta ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 4 nel testo proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 4 che risulterebbe, pertanto, così formulato:

« Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del pretore.

« Il pretore, premesso un esperimento di conciliazione, giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche fra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile, in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate.

« La nomina ha la durata di un anno e può essere rinnovata purchè l'interessato lo consenta ».

(È approvato).

Art. 5.

L'appello è proposto innanzi al Tribunale. Il Tribunale giudica con l'assistenza di con-

sulenti tecnici nominati dal Presidente nei modi e nel numero previsti dall'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 6.

La nomina dei consulenti tecnici previsti dai precedenti articoli 4 e 5 deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Se le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni, il pretore o il Presidente del Tribunale provvedono d'ufficio.

Il relatore ha proposto il seguente testo:

« La nomina dei consulenti tecnici deve aver luogo nei trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro trenta giorni dalla cessazione dell'ufficio dei consulenti da sostituire. Entro i primi dieci giorni di tale termine, le associazioni sindacali devono essere richieste della designazione; ove esse non provvedano nei quindici giorni successivi, le nomine avvengono d'ufficio ».

RUBINACCI. Propongo che all'emendamento Jannuzzi sia apportata un'ulteriore modifica e cioè che, dopo le parole « e successivamente », si dica « nei 30 giorni precedenti alla cessazione dall'ufficio dei consulenti da sostituire ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La formula presentata dal relatore è chiara, ma complicata nell'applicazione. Inviterei pertanto il relatore a studiare un meccanismo più semplice.

JANNUZZI, *relatore*. Per venire incontro al desiderio del Ministro, propongo la seguente nuova formulazione dell'articolo 6, che tiene anche conto dell'emendamento suggerito dal senatore Rubinacci:

« La nomina dei consulenti tecnici previsti dai precedenti articoli 5 e 6 deve aver luogo entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, nei 30 giorni precedenti alla cessazione dall'ufficio dei consulenti da sostituire.

« Se le organizzazioni sindacali non provvedono alle designazioni entro 15 giorni dalla richiesta, il pretore e il Presidente del Tribunale provvedono d'ufficio ».

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14ª RIUNIONE (15 luglio 1949)

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo presentato dal relatore, in cui è trasfuso l'emendamento Rubinacci.

(È approvato).

Art. 7.

I cittadini nominati consulenti tecnici non possono rifiutare l'incarico.

Ad essi è dovuto, oltre l'indennità di missione nella misura spettante agli impiegati dello Stato di VI grado, un gettone di presenza di lire 600 per ogni giornata di adunanza.

Le spese dipendenti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A questo articolo, il relatore propone di sostituire, nel secondo comma, alle parole « lire 600 per ogni giornata di adunanza » le altre « lire 1000 per ogni adunanza ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Faccio osservare che la misura di lire 600 non è un numero inventato a caso, ma è la cifra che viene fissata per i funzionari dello Stato di grado VI.

JANNUZZI, *relatore*. Quello che viene dato ai funzionari dello Stato è un di più sullo stipendio, mentre in questo caso si distraggono dei cittadini dalle loro ordinarie occupazioni per adibirli ad un lavoro molto gravoso. L'emendamento da me suggerito si ispira alla preoccupazione che queste Commissioni funzionino affettivamente.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non vorrei che ai giudici delle Corti d'assise spettassero 600 lire e che qui ne dessimo 1000 ai cittadini nominati consulenti tecnici.

ANGELINI CESARE. Infatti ai giudici di grado VI spettano 600 lire.

Del resto oltre a queste 600 lire l'articolo 7 prevede che sia conferita anche un'indennità di missione nella misura spettante agli impiegati dello Stato di grado VI.

JANNUZZI, *relatore*. Dopo le osservazioni dell'onorevole Ministro, ritiro il mio emenda-

mento, pur non essendo soddisfatto del trattamento che l'articolo in discussione fa ai consulenti tecnici.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i primi due commi dell'articolo 7.

(Sono approvati).

All'ultimo comma è stato proposto dalla Commissione Finanze e tesoro il seguente emendamento sostitutivo, accettato dal relatore: « Le spese dipendenti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio finanziario 1949-50 esse graveranno sul capitolo 8 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, presentato al Parlamento il 25 febbraio 1949 ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 7 nella formulazione di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso con le modificazioni introdotte.

(È approvato).

Art. 8.

Gli atti ed i documenti relativi alle controversie di cui agli articoli precedenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

A questo articolo il relatore ha proposto di sostituire il seguente testo: « I prestatori di lavoro di cui all'articolo 1 godono in ogni grado di giudizio della esenzione dalle tasse di registro e di bollo ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo con lo spirito della proposta del relatore; soltanto si tratta di trovare la formula più adatta. Effettivamente, tutte le esenzioni nelle controversie sono a favore dei lavoratori. Occorre però tener presente il caso in cui si tratti di proprietari di piccoli fondi o di mezzadri.

RUBINACCI. Questa ipotesi si può verificare certamente, ma vi soccorre l'istituto normale del gratuito patrocinio. Se un modesto proprietario di azienda agricola si trova in condizioni economiche disagiate, si può rivol-

gere alla Commissione del gratuito patrocinio e sarà esonerato dalle spese. Si tratterà sempre, però, di un'esenzione fatta volta per volta; eviteremo così di concedere l'esenzione ai grandi proprietari che possono pagare.

JANNUZZI, *relatore*. Quale che sia stato il criterio, penso che sia opportuno affermare che il principio dell'esenzione deve essere limitato a chi effettivamente non può pagare, ossia al prestatore di lavoro. Il datore di lavoro che si trovi in particolari condizioni si avvalga dell'istituto del gratuito patrocinio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo che il senatore Pezzini ha presentato il seguente articolo 8-bis: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti relativi ai salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili ».

BITOSSÌ. Non avrei niente in contrario ad accettare questa formula, purchè si cercasse di restringerla ai lavoratori che convivono con le famiglie dei coltivatori diretti e che non sono legati da nessun contratto collettivo.

Pertanto proporrei che l'emendamento aggiuntivo fosse così formulato: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai salariati fissi che non siano tutelati da contratti collettivi e che convivano con le famiglie dei coltivatori diretti ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento del senatore Bitossi limiterebbe l'applicazione della norma alle domestiche.

BITOSSÌ. Con la formula del senatore Pezzini si viene a dare una deroga al contratto collettivo che regola l'assunzione, i diritti e i doveri del lavoratore.

RUBINACCI. Credo che la formula migliore sia quella suggerita dal senatore Pezzini.

Infatti in questa formula si fissa l'elemento della convivenza in famiglia, che è qualcosa di più restrittivo della semplice convivenza, e si fa riferimento alla convivenza con le famiglie dei coltivatori diretti e dei mezzadri per cui il salariato fisso convivente con qualche imprenditore agricolo, che non sia coltivatore di-

retto o mezzadro, resta a beneficiare delle norme di cui agli articoli 1 e 2.

BITOSSÌ. La Confederterra sostiene che questa disposizione è al di fuori degli accordi presi.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi dispiace dover smentire, non il senatore Bitossi, che non era presente alla riunione che portò all'accordo, ma il segretario della Confederterra nel modo più assoluto e preciso. Si fu tutti d'accordo o, meglio, le parti furono d'accordo nel sostenere che si dovesse considerare il caso di « famigli » conviventi con i coltivatori diretti e mezzadri; in quanto alla formula si rimise la questione ad altro momento. Che oggi una parte proponga la formula presentata dal senatore Bitossi non è nel clima di quegli accordi. Comunque è il Senato che deve scegliere.

BITOSSÌ. Il senatore Bosi mi ha confermato che è esatto che con la formula proposta dal senatore Pezzini si allarga di molto la portata della norma e si va al di là di quel migliaio e mezzo di persone di cui si era parlato in quella sera, mentre con la formula che ho suggerita « che non siano tutelati da contratti collettivi » si rientra nel migliaio e mezzo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Alla dichiarazione del senatore Bitossi posso rispondere che escludere coloro i quali non sono tutelati da un contratto collettivo praticamente significa dire che questa legge non riguarda i domestici nel senso ordinario della parola. Ora, non mi pare ci sia bisogno di dirlo perchè nessuno di coloro che erano presenti quando fu stipulato l'accordo pensava di disciplinare una tale materia, mentre la preoccupazione dei presenti, e quindi anche quella del senatore Bosi, era di evitare che nei casi di « famigli » in senso stretto, e cioè conviventi con la famiglia del diretto-coltivatore e del mezzadro, si dovesse consentire la proroga biennale, nel timore che questa proroga biennale desse luogo a tutta una serie di inconvenienti nascenti dalla convivenza coatta, cui già ha accennato il senatore Jannuzzi.

Personalmente debbo anche aggiungere che, se stabiliamo questo regime di coabitazione

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) -

14ª RIUNIONE (15 luglio 1949)

forzata dei « famigli » con le famiglie diretto-coltivatrici, quei mille o mille cinquecento lavoratori, oggi occupati, li vedremo prossimamente reimmessi nella circolazione del mercato di lavoro, perchè non ci sarà più un coltivatore diretto o mezzadro che se li vorrà tenere.

BOSI. Pensiamo che sarebbe una cosa non giusta escludere questi famigli, che poi non sono più famigli, questi salariati di una piccola azienda, quando essi sono entrati nella categoria generale per mezzo del contratto di lavoro.

Del resto, non può trattarsi di mille, millecinquecento persone, perchè soltanto nell'Alto Adige ve ne sono certamente di più.

Il fatto stesso che queste particolari categorie di lavoratori siano arrivate ad avere un contratto collettivo, e quindi la tutela delle organizzazioni sindacali, significa non solo che di questa tutela si sentiva bisogno, ma che questa tutela deve restare.

Questa è la questione che vorrei fare per distinguere le categorie generiche dei famigli, senza contratto collettivo da quelle che hanno un contratto collettivo, che hanno le loro norme di tutela, che non sono più sottoposte ad un contratto individuale.

BITOSSI. Il mio emendamento, ove fosse accettato, taglierebbe la testa al toro, ma, nell'eventualità che non fosse accettato, preghe-
rei di rivedere la questione in senso generale. È possibile che il coltivatore diretto abbia più di uno di questi famigli?

E, se è possibile, si può limitare l'esclusione ad una sola parte dei famigli? Non si potrebbe, nell'eventualità che non fosse approvato il mio emendamento, ridurre l'esclusione di cui all'emendamento del senatore Pezzini, ad un solo salariato fisso convivente per famiglia?

PEZZINI. Come fare? Mi pare, del resto, che si tratti di casi così rari che non valga la pena di accogliere una tale disposizione.

BITOSSI. Non vorrei che in questo modo si eludesse la legge in maniera da considerare tutti i salariati fissi come famigli.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se mai, una modificazione, nel

senso previsto dal senatore Bitossi, bisognerebbe farla con una formula presso a poco del seguente tenore: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai salariati fissi dipendenti dalle aziende mezzadrili che abbiano un solo salariato fisso convivente » in maniera che, se ne hanno due, l'esclusione non si applica a nessuno dei due.

PRESIDENTE. Il senatore Pezzini, d'accordo con il relatore e col Ministro, ha proposto la seguente nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo: « Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente ».

Pongo prima in votazione l'emendamento del senatore Bitossi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora in votazione la formulazione proposta dal senatore Pezzini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

In sede di coordinamento, questo articolo potrà trovar posto dopo l'articolo 2.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il senatore Bitossi propone questa aggiunta: « fino all'emanazione di una legge organica che regoli la materia ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È una disposizione superflua. È normale che una legge rimanga in vigore finchè un'altra non la abroghi.

BITOSSI. È la prima volta che una legge viene a regolare un accordo intervenuto tra le parti dopo un'agitazione così importante. Perciò la mia aggiunta ha, più che altro, un valore morale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

X. COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14ª RIUNIONE (15 luglio 1949)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bitossi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima di chiudere la riunione desidero esprimere una parola di ringraziamento all'onore-

vole Ministro per l'opera interposta per la composizione della vertenza bracciantile. Ringrazio quindi tutti gli onorevoli senatori della Commissione, ed in particolare il relatore, che così rapidamente ha steso la sua relazione, permettendoci di prendere subito in esame il disegno di legge.

La riunione termina alle ore 20,10.